

Ordinanza concernente le disposizioni e le tasse sui cani
(del 7 maggio 2014)

IL MUNICIPIO DI SORENGO

richiamati:

- gli artt. 4 e 11 della Legge sui cani del 19 febbraio 2008;
- l'art. 4 del Regolamento sui cani dell'11 febbraio 2009;
- gli artt. 107, 192 della Legge organica comunale (LOC), 23 Raloc e 82 del Regolamento comunale

o r d i n a:

Capitolo I
Disposizioni generali

Obbligo di custodia

Art. 1 ¹E' vietato lasciar vagare i cani sulle pubbliche strade e piazze come pure nelle aree di proprietà privata aperte al pubblico.

²Sono aree di proprietà privata aperte al pubblico segnatamente gli accessi, i piazzali, i parcheggi ed i giardini della Clinica S. Anna, della Fondazione OTAF, della Casa per anziani "Al Pagnolo".

Guinzaglio e museruola

Art. 2 ¹Fuori dalle proprietà private in generale, ed in particolare nei luoghi di cui all'art. 1, i cani devono sempre essere tenuti al guinzaglio.

²Nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali il guinzaglio dev'essere tenuto ad una misura non superiore a m. 1.50 e, se richiesto dalle circostanze, il cane dev'essere munito di museruola.

³Sono riservate le eccezioni per i cani di utilità disciplinate dal Consiglio di Stato.

Divieto d'accesso

Art. 3 ¹E' vietato l'accesso dei cani nelle aree di svago, nei giardini e parchi pubblici quali segnatamente, i giardini attorno al Colle e al palazzo scolastico amministrativo, l'area della scuola materna, i campi da gioco per la pallacanestro e il pallone.

²L'accesso è pure vietato nell'area agricola circostante il laghetto di Muzzano.

Sequestro

Art. 4 La Polizia comunale è autorizzata a sequestrare o a far sequestrare i cani vaganti e quelli non identificati conformemente all'art. 2 della Legge sui cani.

Casi di morte

Art. 5 ¹In caso di morte dell'animale devono essere rispettate le norme della Legge di applicazione all'Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004 (LAOESA).

²In particolare è obbligatoria la consegna della carcassa dell'animale al centro regionale di raccolta di Lamone.

Capitolo II
Tasse

Principio - ammontare

Art. 6 ¹I proprietari di cani di età superiore ai 3 mesi residenti nel Comune sono tenuti al pagamento di una tassa annuale di Fr. 75.--.

Fatturazione

Art. 7 La tassa annuale è fatturata anticipatamente, di regola entro il mese di febbraio.

Cambiamento di residenza del proprietario

Art. 8 In caso di cambiamento di residenza del proprietario del cane all'interno del Cantone la tassa annuale è dovuta una sola volta. L'utente può far valere il diritto di esonero dalla tassa esibendo la ricevuta del pagamento a favore del comune dove il cane è stato tenuto precedentemente nell'anno di competenza.

Cambiamento di proprietà del cane

Art. 9 In caso di cambiamento di proprietà del cane all'interno del Cantone la tassa annuale è dovuta una sola volta. Il nuovo proprietario può far valere il diritto di esonero dalla tassa esibendo la ricevuta del pagamento per l'anno di competenza da parte del precedente proprietario.

Bollette e termini di pagamento

Art. 10 ¹Le tasse devono essere pagate entro 30 giorni dalla data di emissione.

²Decorso infruttuoso tale termine, dopo un primo richiamo, l'utente viene diffidato con l'assegnazione di un nuovo termine di pagamento, trascorso il quale l'incasso avviene per via esecutiva.

³Eventuali contestazioni non sospendono l'obbligo del pagamento.

⁴Le bollette definitive costituiscono titolo esecutivo.

Tasse di diffida

Art. 11 Per l'emissione della diffida di pagamento viene prelevata una tassa di Fr. 15.--.

Capitolo III
Disposizioni finali

Contravvenzioni **Art. 12** Le infrazioni alla presente ordinanza sono perseguite conformemente agli art. 145 e seguenti LOC e punite con una multa fino a Fr. 2'000.--, riservata l'azione penale.

Disposizione abrogativa **Art. 13** La presente ordinanza abroga l'ordinanza concernente le disposizioni sui cani del 23 gennaio 1987

Entrata in vigore **Art. 14** La presente ordinanza entra in vigore decorso il termine di pubblicazione¹.

Pubblicazione e rimedi di diritto **Art. 15** ¹La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali per un periodo di 30 giorni a norma dell'art. 192 LOC².

²Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro la scadenza del termine di pubblicazione.

¹in vigore dal 13 giugno 2014

²pubblicata agli albi comunali dal 13 maggio al 12 giugno 2014